

Bolzano, 12.12.2006

URGENTE

Comunicazione via fax
(0461/492610)

Oggetto: **Lago d'Idro**

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Presidenza della Giunta Provinciale
per il tramite del
Servizio Legale per gli Affari Contenziosi
Piazza Dante, 15
38100 TRENTO

Formulo la presente, a nome sempre del Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro, per richiamare l'attenzione dell'Esecutivo provinciale sulla programmata sottoscrizione congiunta (prevista per giovedì prossimo ad ore 11.30 presso la sala stampa della Provincia di Trento) dell'Accordo di programma con la Regione Lombardia in ordine alla tematica del Lago d'Idro.

Sia consentito a chi scrive, che correntemente non è certo parco di argomentazioni e disquisizioni sul piano dialettico, far qui uso della massima sintesi: la firma dell'Accordo **è, allo stato, solo congeniale alla Regione Lombardia**, che invero trovasi al centro di una fortissima contestazione di merito e di metodo (e di ciò sarà dato ulteriormente conto nella pubblica conferenza in programma a Brescia per il giorno 15 dicembre p.v., secondo il programma qui unito in copia); **mentre in nulla è fruttuosa alla Provincia autonoma di Trento, se, come traspare dai contenuti dell'Accordo, ci si allontana dalla strada maestra tracciata nella chiarissima (e qui nuovamente lodata) mozione approvata all'unanimità dall'Organo legislativo della Provincia autonoma.**

Che vuol dire (?) un Accordo di programma sul lago d'Idro che non riconosce:

- a) che la Provincia autonoma di Trento è **dominus demaniale** del lago d'Idro al pari dello Stato, mentre la Regione Lombardia è **del tutto priva di titolarità demaniale**. Il Coordinamento delle Pro Loco non ha mancato di censurare pubblicamente la scelta deliberata della Prefettura di Brescia di pretermettere al tavolo dei soggetti pubblici interessati alla tematica de qua uno dei due dominus demaniali, e segnatamente la Provincia autonoma di Trento;

- b) che in tanto il Lago d'Idro può ricevere **tutela olistica** (nel senso propugnato dalla **direttiva 2000/60/CE**), in quanto se ne riconoscano dapprima **gli invariabili elementi costitutivi**, dati dal **trinomio: 1) massa liquida; 2) alveo; 3) spiagge**. Il caso del lago di Caldonazzo, che ha condotto alle sentenze del **TSAP 28 maggio 1983, n. 16**, e della **Corte di Cassazione, Sez. un. civ., 28 aprile 1989** – autentiche **pietre miliari in tema di demanio lacuale secondo il diritto vivente** (che è il diritto che si pratica e si osserva giusta la funzione nomofilattica della Suprema Corte) - è sin troppo noto per non trarne gli utili insegnamenti.

Suggerisco quindi di soprassedere alla firma dell'Accordo per un ulteriore momento di riflessione sul punto, valorizzando al massimo la mozione approvata dal Consiglio provinciale e sulla cui strada (maestra e davvero rispettosa del bene demaniale ed ambientale) occorre che si ponga la (pur recalcitrante) Regione Lombardia.

Distintamente.

avv. Franco Mellaia